



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 20/07/2018

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETÀ DI TOSCANA ENERGIA S.P.A AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 DEL CODICE CIVILE.

L'anno duemiladiciotto, del giorno venti del mese di Luglio alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario verbalizzante Dott. Paolo Di Carlo.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
CIAMPI LUCIA	Presidente del Consiglio	SI
CECCARELLI MARIA	Consigliere	NO
ALDERIGI CRISTIANO	Consigliere	SI
GONNELLI ROBERTO	Consigliere	SI
FERRUCCI BEATRICE	Consigliere	SI
FELLONI ANTONIA	Consigliere	SI
MANNUCCI GIUSEPPE	Consigliere	SI
EL GHLID YASSINE	Consigliere	SI
NIERI ANDREA	Consigliere	SI
ARZILLI NILA	Consigliere	SI
MALLOGGI ALESSANDRO	Consigliere	NO
RISTORI CHRISTIAN	Consigliere	SI
TANI FLAVIO	Consigliere	SI
TESSITORI ANDREA	Consigliere	SI
ARMELLIN ALDO	Consigliere	NO
RANFAGNI DANIELE	Consigliere	NO
CIPRIANO GIOVANNI	Consigliere	NO

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETÀ DI TOSCANA ENERGIA S.P.A AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Sentita l'esposizione del relatore, **Cristiano Alderigi**, come risulta dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Uditi gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Decisione

1. esercita il diritto di recesso dalla società Toscana Energia Spa, ai sensi dell'art 2437 c.c.
2. dà mandato al Sindaco e al Responsabile del Servizio Segreteria, ciascuno per le proprie competenze di porre in essere tutte le attività previste dall'art 2437 bis del c.c. e finalizzate all'esperimento del diritto di recesso, di cui il presente atto rappresenta l'espressione della volontà amministrativa da parte dell'organo istituzionalmente competente.

Motivazione

Con verbale di assemblea straordinaria del 28.06.2018 rogito notaio Paola Calosi rep. N. 15761/4777 l'assemblea di Toscana Energia spa ha deliberato la riformulazione dei seguenti articoli dello statuto sociale:

Art. 6 (soci): soppressione dell'obbligatorietà della maggioranza delle azioni nella titolarità di enti pubblici o società a prevalente capitale Pubblico.

Art. 7 (azioni): adeguamento terminologico "revisione legale dei conti" in luogo di "controllo contabile".

Art. 8 (diritto di prelazione): introduzione di modifiche al diritto di prelazione, allineando la formulazione alla previsione che non debba essere più obbligatoria la detenzione della maggioranza delle azioni da parte di soggetti pubblici, a tal fine eliminando il dodicesimo comma, apportando una conseguente modifica letterale al tredicesimo comma ed eliminando il quattordicesimo comma in materia di trasferimento di azioni da parte di soggetti pubblici.

Art. 11 (assemblea-competenze convocazione): introduzione di lievi modifiche di raccordo con i successivi articoli 14 e 20 (con riferimento alla nomina degli organi di amministrazione e di controllo), nonché adeguamento terminologico "revisione legale dei conti" in luogo di "controllo contabile".

Art. 13 (sistema): adeguamento terminologico "revisione legale dei conti" in luogo di "controllo contabile" nonché nella soppressione del terzo comma relativo alla tenuta del libro della società di revisione.

Art. 14 (nomina consiglio di amministrazione): introduzione di una nuova disciplina di nomina del consiglio di amministrazione (non intendendo peraltro costituire alcuna categoria speciale di azioni) stabilendo sostanzialmente il diritto della "parte pubblica", di designare 5 (cinque) componenti nel caso questa detenga complessivamente una partecipazione superiore al 50% del Capitale sociale, ovvero di designarne un numero proporzionale se la partecipazione complessivamente detenuta da detta "parte pubblica" fosse di percentuale inferiore - comunque prevedendo che i restanti componenti siano nominati su designazione della "parte privata".

Art. 20 (collegio sindacale): introduzione di una nuova disciplina di nomina dell'organo di controllo (non intendendo peraltro costituire alcuna categoria speciale di azioni) stabilendo sostanzialmente il diritto della "parte pubblica", di designare 2 (due) componenti effettivi nel caso questa detenga complessivamente una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, ovvero di designarne un numero proporzionale se la partecipazione complessivamente detenuta da detta "parte pubblica" fosse di percentuale inferiore - comunque prevedendo che i restanti componenti del collegio siano nominati su designazione della "parte privata" - allo stesso modo è prevista la designazione dei sindaci supplenti; nella riformulazione si precisa che i sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base delle designazioni di cui sopra e si stabilisce che il presidente del collegio sindacale debba essere scelto fra i membri/membro designati/o dalla parte pubblica.

Le sopra illustrate modifiche statutarie devono regolare la vita della società con efficacia dall'iscrizione del verbale presso il competente registro delle imprese.

Con verbale di assemblea straordinaria del 28.06.2018 rogito notaio Paola Calosi rep. N. 15761/4777, sono state inoltre approvate altre e successive modifiche statutarie destinate ad entrare in vigore subordinatamente al verificarsi della circostanza che un soggetto divenga direttamente e/o indirettamente per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 n. 1 cc, titolare di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di toscana energia. Detta condizione sospensiva deve produrre una efficacia non retroattiva, in deroga all'automatica naturale applicazione di detto elemento accessorio, prevedendo espressamente che gli effetti della medesima decorrono *ex nunc* dal suo eventuale avveramento. Il termine di avveramento è stato deliberato in 10(dieci) anni dal 28.06.2018, decorso il quale, in mancanza di verifica del presupposto di efficacia, le modifiche statutarie rimarrebbero definitivamente inefficaci.

Le modifiche sospensivamente condizionate consistono:

All'articolo 6 (soci): soppressione della esplicita indicazione di "parte pubblica" e "parte privata".

All'articolo 8 (diritto di prelazione): soppressione del riferimento alle attività che possano essere pregiudizievoli alle potenzialità di sviluppo della società, quale criterio per il diniego del gradimento.

All'articolo 11 (assemblea - competenze convocazione): inserimento di espressa previsione della possibilità di convocazione dell'assemblea ordinaria, a cura del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente, ferma restando la competenza collegiale per la delibera di convocazione.

All'articolo 12 (assemblea - delibere): nella riformulazione del quorum costitutivo e deliberativo per l'assemblea ordinaria e straordinaria, prevedendo che sia "più della metà", anziché "almeno i 2/3"

come sino ad oggi previsto, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie indicate nel dettaglio per le quali nell'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è sempre necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3.

All'articolo 14 (nomina consiglio di amministrazione): nella integrale riformulazione del detto articolo elevando il numero degli amministratori da 9 a 11, eliminando ogni riferimento alla distinzione di "parte pubblica" e "parte privata" ed inserendo un meccanismo di nomina per liste ed introducendo l'espresso riferimento al DPCM 25 maggio 2012 in materia di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza riguardo alle cariche sociali e direttive.

All'articolo 15 (durata e compensi consiglio di amministrazione): nella eliminazione della previsione di cooptazione e prevedendo la decadenza per i casi in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri (anziché i 2/3 come ad oggi previsto).

All'articolo 17 (presidente, vice presidente e amministratore delegato): nella eliminazione della previsione in base alla quale il presidente ed il vice presidente debbano essere scelti fra i consiglieri designati dalla "parte pubblica", prevedendo che i medesimi siano nominati fra gli amministratori della lista arrivata seconda, purché abbia ottenuto almeno il 25% dei voti, nonché prevedendo una nuova formulazione delle attribuzioni e competenze ed in genere prevedendo nuove modalità di nomina degli organi delegati, loro Attribuzioni ed infine sopprimendo la previsione di un comitato di controllo.

All'articolo 18 (competenze consiglio di amministrazione): nella integrale riformulazione delle competenze del consiglio di amministrazione, anche in riferimento alle materie che non possono essere oggetto di delega (ferme restando quelle indelegabili per legge) nonché nella introduzione di nuovi quorum deliberativi.

All'articolo 20 (collegio sindacale): nella integrale riformulazione del detto articolo, eliminando ogni riferimento alla distinzione di "parte pubblica" e "parte privata" ed inserendo un meccanismo di nomina per liste.

All'articolo 21 (bilancio utili e dividendo): nella introduzione di un criterio indicativo di distribuzione utili (ulteriori rispetto al 5% destinato a riserva legale) alle azioni, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della società ed in coerenza con gli obiettivi strategici, con particolare riferimento alla partecipazione alle gare atem.

L'assemblea societaria del 28.06.2018, come da visure ed estratti camerali in essere, ha votato favorevolmente, nei quorum necessari, le predette modifiche statutarie, sottraendo, di fatto, dalla gestione pubblica, il mantenimento della *governance* di settori strategici per la vita delle collettività territoriali di riferimento, in specie in un settore in continua evoluzione come quello energetico.

Il Centro Studi Enti Locali, su espressa richiesta dell'Unione Valdera nell'interesse dei Comuni aderenti, ha rimesso il proprio parere, conservato agli atti d'ufficio, nel quale si evidenzia quanto segue: il *“venir meno della previsione statutaria a garanzia del mantenimento in mano pubblica della maggioranza azionaria della Toscana Energia Spa, nonché del fatto che è presumibile ritenere che a breve, visto il percorso avviato dalla società, possa avverarsi la condizione sospensiva suddetta”* (consolidamento diretto e/o indiretto, in capo ad un soggetto, di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della Toscana Energia spa) , *“risulta indubbio che ciascun socio di parte pubblica si troverebbe ad essere mero possessore di una quota di partecipazione di minoranza e, come tale, obtorto collo”, “privo di alcuna possibilità, se non in*

misura del tutto limitata e marginale (per esempio, in taluni casi, l'art. 18 del nuovo Statuto, prevede che deliberazioni del Consiglio di amministrazione siano prese con il voto di almeno un componente del Consiglio stesso non eletto nella lista di maggioranza), di indirizzare le future scelte societarie in materia di programmazione e controllo strategico dei servizi essenziali gestiti dall'azienda, di fatto perdendo quel peso strategico sino ad oggi esercitato congiuntamente agli altri soci pubblici, il tutto anche per effetto del venir meno, a far data dal luglio 2017, del patto di sindacato in precedenza citato tra detti soci di parte pubblica.”

Con il verificarsi della condizione sospensiva funzionale a rendere efficaci le seconde modifiche statutarie la *governance* della società passerebbe da controllo congiunto pubblico – privato a controllo esclusivamente privato.

Inoltre, come si evince dal parere sopra citato, il socio pubblico in minoranza “*si troverebbe a subire le scelte strategiche dettate dal nuovo socio privato di maggioranza, che potrebbero andare a riflettersi significativamente su tutte le politiche aziendali future e, conseguentemente, anche sull'eventuale distribuzione dei dividendi”*.

E' da ritenersi che ogni socio pubblico, quale titolare di una partecipazione di minoranza non strategica, nel caso in cui decidesse di avviare le procedure amministrative utili alla sua dismissione nel rispetto della normativa vigente di legge (nell'ipotesi di non esercizio del diritto di recesso) - che troverebbero applicazione in un periodo in cui, con ragionevole probabilità non vi sarà più l'esigenza del socio di parte privata di raggiungere la maggioranza del capitale sociale -, potrebbe riscontrare difficoltà nel vedersi riconosciuto un valore economico superiore a quello ad oggi introitabile in caso di esercizio del diritto di recesso. Infatti, è plausibile ritenere che il socio pubblico possa risentire degli effetti derivanti dall'applicazione del cosiddetto “sconto di minoranza”, di cui oggi non sembrerebbe essere stato tenuto conto nelle stime del *management*.

Il codice civile prevede ai seguenti articoli la disciplina del recesso dalle società di capitali:

- **Art. 2437 Diritto di recesso.**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

- omissis -

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

- omissis -

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

- omissis -

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

- **Art. 2437-bis Termini e modalità di esercizio.**

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Le modifiche statutarie votate nell'assemblea del 28.06.2018 rientrano tra quelle che possono legittimare l'esperimento della procedura di recesso nei casi sopra specificati, per gli enti che non hanno concorso alla predette modifiche.

Questo Ente, così come da verbale di votazione della seduta del 28.06.2018, non ha concorso alle predette modifiche, risultando assente alla seduta stessa.

Venendo meno il vincolo della maggioranza pubblica all'interno della società, nonché il controllo congiunto della stessa a favore di un controllo privato, non è da ritenersi più strategica la partecipazione di questo Ente alla Società Toscana Energia Spa, anche in funzione dell'esigenza di tutelare l'integrità patrimoniale dell'Ente stesso che rischierebbe di essere messa a repentaglio non esercitando il diritto di recesso. Tutto ciò anche in considerazione del diritto di gradimento, in capo al Consiglio di Amministrazione della suddetta società per quanto riguarda l'alienazione a terzi delle azioni sociali.

Si ritiene conseguentemente opportuno esperire il recesso da Toscana Energia s.p.a., previsto dall'art.2437 del codice civile., secondo la procedura di cui all'art 2437 bis, essendo ancora nei termini ivi indicati.

La Giunta dell'Unione Valdera con atto n. 85 del 13.7.2018 ha condiviso a livello territoriale per i comuni aderenti la strada del recesso da Toscana Energia Spa.

Adempimenti a cura del Comune:

Il Servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all'albo on line del presente atto.

Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Uffici proponenti:

- Servizio Segreteria e Organizzazione
Il Responsabile Nadia Carpita

Esecutività:

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi**a) Generali:**

- - D.lgs 175 del 2016 c.d. "Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica";
- - artt. 2437, 2437bis, 2437ter e 2437quater del Codice Civile
- - D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- - Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
- - Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

b) Specifici:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 22/06/2018 con cui è stato approvato il PEG 2018/2020.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati	n. 17
Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 2 (Tani e Tessitori)
Astenuti	n. 0

Il Presidente proclama approvata la delibera.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati	n. 17
Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 2 (Tani e Tessitori)
Astenuti	n. 0

Il Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

La seduta si conclude alle 19,10

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco
Dr.ssa Lucia Ciampi

Il segretario verbalizzante
Dott. Paolo Di Carlo